



IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario - (GU n. 10 del 14-1-2011 - S. O. n.11);
- VISTO** lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con Decreto Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale;
- VISTO** il Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi collegiali e di Governo dell'Ateneo, approvato con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 23 marzo 2010 e 24 marzo 2010 ed emanato con D.R. n. 94 del 30 marzo 2010;
- VISTI** i DD.RR. nn. 241-242-243-244-245-246 del 19/09/2012, con i quali sono stati costituiti i seguenti Dipartimenti dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria:
- Dipartimento di Agraria;
 - Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia;
 - Dipartimento di Architettura e Territorio;
 - Dipartimento di Patrimonio, Architettura, Urbanistica;
 - Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali;
 - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile;
- VISTA** la nota del Direttore Amministrativo prot. n. 10081 del 26.7.2012 con la quale si chiede al Presidente del Consiglio degli studenti di voler comunicare il parere del Consiglio degli studenti in merito allo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche;
- VISTA** la nota acquisita al Prot. n. 11419 del 4/09/2012, con la quale il Presidente del Consiglio degli Studenti comunica il richiesto parere

DECRETA

I.

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI, DEGLI ASSEGNISTI, DEI DOTTORANDI DI RICERCA E DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO

Art. 1

1. Sono indette per il giorno 25 ottobre 2012 le votazioni per le elezioni delle rappresentanze degli studenti, degli assegnisti, dei dottorandi di ricerca e del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento.

Art. 2

1. Il numero dei **rappresentanti degli studenti** da eleggere è il seguente:
 - N. 14 studenti nel Consiglio di Dipartimento di Agraria;
 - N. 8 studenti nel Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia;
 - N. 13 studenti nel Consiglio di Dipartimento di Architettura e Territorio;
 - N. 9 studenti nel Consiglio di Dipartimento di Patrimonio, Architettura e Urbanistica;
 - N. 9 studenti nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali;
 - N. 8 studenti nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile.
2. Il numero dei **rappresentanti degli assegnisti** da eleggere è il seguente:
 - N. 1 assegnista nel Consiglio di Dipartimento di Agraria;
 - N. 1 assegnista nel Consiglio di Dipartimento di Architettura e Territorio;

Rettorato



- N. 1 assegnista nel Consiglio di Dipartimento di Patrimonio, Architettura e Urbanistica;
- N. 1 assegnista nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali;
- N. 1 assegnista nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile.

3. Il numero dei **rappresentanti dei dottorandi di ricerca** da eleggere è il seguente:

- N. 1 dottorando di ricerca nel Consiglio di Dipartimento di Agraria;
- N. 1 dottorando di ricerca nel Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia;
- N. 1 dottorando di ricerca nel Consiglio di Dipartimento di Architettura e Territorio;
- N. 1 dottorando di ricerca nel Consiglio di Dipartimento di Patrimonio, Architettura e Urbanistica;
- N. 1 dottorando di ricerca nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali;
- N. 1 dottorando di ricerca nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile.

4. Il numero dei **rappresentanti del personale tecnico-amministrativo** da eleggere è il seguente:

- N. 8 rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento di Agraria;
- N. 4 rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia;
- N. 7 rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento di Architettura e Territorio;
- N. 5 rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento di Patrimonio, Architettura e Urbanistica;
- N. 5 rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali;
- N. 4 rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile.

Art. 3

1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di dipartimento hanno diritto di voto (elettorato attivo) gli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultano regolarmente iscritti ai Corsi di studio incardinati presso ciascun dipartimento.
2. Possono essere eletti (elettorato passivo) gli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio incardinati presso ciascun Dipartimento.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esprimere, a propria scelta, una o due preferenze. Ove optino per la doppia preferenza, l'espressione del voto deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunità, attribuendo una preferenza ad un candidato di sesso maschile e l'altra ad un candidato di sesso femminile.
4. Per le elezioni dei rappresentanti degli assegnisti nei consigli di dipartimento l'elettorato attivo e passivo spetta ai titolari di assegni di ricerca presso ciascun Dipartimento.
5. Per le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nei consigli di dipartimento l'elettorato attivo e passivo spetta ai dottorandi ammessi ai corsi di dottorato di ricerca incardinati presso ciascun Dipartimento.
6. Per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo assegnato a ciascun Dipartimento, alla data di indizione delle elezioni.

II.

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

Art. 4

1. Sono indette per il giorno 25 ottobre 2012 le votazioni per le elezioni di n. 2 rappresentanti degli studenti e di n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico.



Art. 5

1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico hanno diritto di voto (elettorato attivo) gli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultano regolarmente iscritti ai Corsi di studio e di dottorato di ricerca dell'Ateneo.
2. Possono essere eletti (elettorato passivo) gli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio e di Dottorato di ricerca dell'Ateneo.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esprimere, a propria scelta, una o due preferenze. Ove optino per la doppia preferenza, l'espressione del voto deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunità, attribuendo una preferenza ad un candidato di sesso maschile e l'altra ad un candidato di sesso femminile.
4. Per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.

III.

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6

1. Sono indette per il giorno 25 ottobre 2012 le votazioni per le elezioni di n. 2 rappresentanti degli studenti e di n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione hanno diritto di voto (elettorato attivo) gli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultano regolarmente iscritti ai Corsi di studio e di dottorato di ricerca dell'Ateneo.
2. Possono essere eletti (elettorato passivo) gli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio e di Dottorato di ricerca dell'Ateneo.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esprimere, a propria scelta, una o due preferenze. Ove optino per la doppia preferenza, l'espressione del voto deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunità, attribuendo una preferenza ad un candidato di sesso maschile e l'altra ad un candidato di sesso femminile.
4. Per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di indizione delle elezioni.

IV.

ELEZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA

Art. 8

1. Sono indette per il giorno 25 ottobre 2012 le votazioni per le elezioni di n. 1 rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione Interna.

Art. 9

1. Per le elezioni del rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione Interna hanno diritto di voto (elettorato attivo) gli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultano regolarmente iscritti ai Corsi di studio incardinati presso ciascun dipartimento.



2. Possono essere eletti (elettorato passivo) gli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio incardinati presso ciascun Dipartimento.

V.

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CENTRO SPORTIVO UNIVERSITARIO

Art. 10

1. Sono indette per il giorno 25 ottobre 2012 le votazioni per le elezioni di n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al CUS (Centro Sportivo Universitario).

Art. 11

1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Centro Universitario Sportivo hanno diritto di voto (elettorato attivo) gli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultano regolarmente iscritti ai Corsi di studio incardinati presso ciascun dipartimento.
2. Possono essere eletti (elettorato passivo) gli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio incardinati presso ciascun Dipartimento.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esprimere, a propria scelta, una o due preferenze. Ove optino per la doppia preferenza, l'espressione del voto deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunità, attribuendo una preferenza ad un candidato di sesso maschile e l'altra ad un candidato di sesso femminile.

VI.

ELEZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI ARDIS MEDITERRANEA

Art. 12

1. Sono indette per il giorno 25 ottobre 2012 le votazioni per le elezioni di n. 1 rappresentante degli studenti ARDIS Mediterranea in seno al Consiglio degli studenti

Art. 13

1. Per le elezioni del rappresentante degli studenti nell'ARDIS – Mediterranea hanno diritto di voto (elettorato attivo) gli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultano regolarmente iscritti ai Corsi di studio incardinati presso ciascun dipartimento.
2. Possono essere eletti (elettorato passivo) gli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio incardinati presso ciascun Dipartimento.

VII.

PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Art.14

1. Le liste dei candidati per l'elezione delle rappresentanze degli studenti devono essere depositate presso la Direzione Amministrativa tutti i giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 12:00, a partire dalle ore 9:00 del giorno 28/09/2012 e non dopo le ore 12:00 del 05/10/2012, corredate dalla documentazione prevista nel regolamento di ateneo.



VIII.
DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Art.15

1. Sono costituiti n. 7 seggi elettorali, uno per ciascuno dei sei dipartimenti presenti nell'Ateneo, ed il settimo riservato alle votazioni del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione.
2. I seggi elettorali sono ubicati presso il Lotto D della Cittadella Universitaria;
3. La Commissione elettorale centrale è così composta:

Prof. Francesco Carlo Morabito

Prof. Giovanni D'Amico (supplente)

Prof. Domenico Nicolò

Prof. Giuseppe Barbaro (supplente)

Arch. Francesco Pastura

Arch. Consuelo Nava (supplente)

Dott. Alessandro Andriani

Dott.ssa Simona Vitale (supplente)

Dott. Giovanni Francesco Saladino

Dott. Michele Roberto Zirilli (supplente)

4. La Commissione elettorale centrale, con successivo provvedimento, provvederà alle nomine dei componenti dei 7 seggi elettorali di cui al comma 1, che saranno comunque composte da personale docente, ricercatore e personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Art. 16

1. I seggi per le votazioni resteranno aperti dalle ore 8:30 alle ore 18:00 del giorno 25 ottobre 2012.
2. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo lo scadere del tempo previsto per lo svolgimento delle operazioni di voto.

IX.
NORMA FINALE

Art. 17

1. Alle elezioni dei rappresentanti degli studenti previste negli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili con le norme dello Statuto e non derogate dal presente decreto, le disposizioni contenute nel Regolamento allegato al D.R. n. 94 del 30 marzo 2010.
2. Le disposizioni degli artt. 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 del Regolamento richiamato nel comma precedente si applicano – nei limiti della compatibilità – anche con riferimento alle elezioni delle altre rappresentanze previste nel presente decreto.

Reggio Calabria,

19 SET. 2012

IL RETTORE
Prof. Massimo Giovannini

Rettorato

Via Diana, 3 - 89127 Reggio Calabria - Tel. +39 0965 872911 - Fax +39 0965 332301 - e-mail: rettore@unirc.it